



ROCCO PENNACCHIO
Arcivescovo Metropolita di Fermo

Prot. N. 37/Arc./22

DECRETO

**ISTITUZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
E REVISIONE DELLO STATUTO**

ATTESA l'importanza per la Chiesa fermana del Consiglio Pastorale Diocesano, quale organismo «al quale spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi» (can. 511 C.J.C.);

TENUTO CONTO che tale fondamentale organismo di comunione e corresponsabilità ecclesiale missionaria necessita di una specifica normativa, adeguata ed aggiornata;

CONSIDERATO il percorso compiuto — caratterizzato da un'ampia consultazione a livello diocesano — per la revisione del suo Statuto;

VISTI i cann. 9-10, 16-17, 19 C.J.C. e il n. 31 dell'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, di papa Francesco, del 24 novembre 2013;

A NORMA dei can. 7, 8 §2, 20, 94-95, 511-514 C.J.C.; del n. 184 del Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum Successores*, della Congregazione dei vescovi, del 22 febbraio 2004 e delle propp. 358-360 del 37° *Sinodo diocesano* dell'Arcidiocesi di Fermo, del 27 settembre 1995;

CON il presente Decreto,

DISPONGO

che, il 29 c.m., si concluda il mandato dei membri dell'attuale Consiglio Pastorale Diocesano e abbia inizio quello dei nuovi, di durata quinquennale, a norma del rinnovato Statuto, che viene promulgato «ad experimentum», nel testo allegato, per cinque anni, con l'entrata in vigore nella medesima data e la contestuale abrogazione delle norme precedenti.

Auguro che l'applicazione della nuova normativa riguardante il Consiglio Pastorale Diocesano, quale organismo di partecipazione e corresponsabilità ecclesiale missionaria nella Chiesa diocesana, favorisca sempre più il perseguimento — fra laici, membri della vita consacrata e ministri ordinati — dell'«ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un'anima sola (cfr At 4,32) [...] [nonché] il sogno missionario di arrivare a tutti» (*Evangelii gaudium*, n. 31) mentre affido i nuovi membri del Consiglio alla protezione della B.V. Maria Assunta in Cielo, Patrona della nostra Arcidiocesi.

Dalla Sede Arcivescovile di Fermo, 28 gennaio 2022

1. P. Sc.
Don Paolo Scoponi
CANCELLIERE





ROCCO PENNACCHIO
Arcivescovo Metropolita di Fermo

Prot. N. 37/Arc./22
Allegato

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Natura, finalità e organi

Art. 1 - Il Consiglio Pastorale Diocesano di Fermo (CPD) è organo consultivo del Vescovo, ambito privilegiato di collaborazione, dialogo e discernimento della vita della Chiesa particolare, per l'individuazione delle priorità alla base di un cammino pastorale. È segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i fedeli battezzati all'unica missione di Cristo (cf. 37° *Sinodo diocesano*, prop. 358).

Art. 2 - Il CPD, reso obbligatorio nella Diocesi, è l'organo preposto a «studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della Diocesi» (can. 511 C.J.C.). Ad esso competono le funzioni attribuite dal Codice di diritto canonico (37° *Sinodo Diocesano*, prop. 357). Non sono di pertinenza del CPD le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Art. 3 - Il CPD è presieduto dal Vescovo ed esplica le proprie funzioni attraverso i seguenti organi:

- 1) Assemblea generale;
- 2) Consiglio di Presidenza;
- 3) Segreteria;
- 4) Commissioni.

Composizione e durata in carica

Art. 4 - Possono essere membri del CPD solo fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza. Debbono essere cresimati ed aver compiuto il diciottesimo anno di età (cf. can. 512 §§1 e 3 C.J.C.). L'incarico di membro del CPD è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello delle Assemblee elettive nelle Regioni e degli enti locali territoriali di qualsiasi livello, nonché con incarichi decisionali di partito o di organizzazioni, in ogni modo denominate, che perseguono finalità direttamente politiche.

Art. 5 - Il CPD è composto di membri in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ministeri e ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cf. can. 512 §2 C.J.C.).



Art. 6 - Il CPD si compone di membri eletti, membri di diritto e membri nominati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- da ciascuna Vicaria foranea, due laici e un presbitero, membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli di Comunità, avendo cura di garantire, per quanto possibile, la presenza di giovani e donne;
- dagli Uffici pastorali diocesani, due laici e un presbitero;
- dall'Assemblea dei diaconi permanenti della Diocesi, un diacono;
- dalla Segreteria diocesana dei religiosi, due religiosi;
- dalla Vita consacrata femminile, due membri.

Sono membri di diritto:

- il Vicario generale;
- il Vicario per la pastorale;
- Rettore del Seminario diocesano;
- Segretario della Consulta delle Aggregazioni laicali;
- Presidente dell'Azione Cattolica;
- Vicepresidente dell'Istituto Teologico Marchigiano.

Sono membri nominati dal Vescovo, da un minimo di quattro ad un massimo di sei fedeli.

Art. 7 - Ogni consigliere, senza vincolo di mandato, arricchendo il Consiglio della propria particolare esperienza attenta alle realtà ecclesiali e civili, nelle quali è inserito, ricerca con gli altri membri il bene dell'intera comunità diocesana, in piena comunione con il Vescovo. Ciascuno è impegnato a porsi in ascolto ed in dialogo con tutte le componenti della comunità locale per elaborare proposte da presentare al CPD.

Art. 8 - Il CPD dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere rieletti o riconfermati nel proprio incarico per non più di due mandati consecutivi. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto, alle procedure necessarie per la formazione del nuovo Consiglio e, dopo le elezioni, lo costituisce per un quinquennio.

Art. 9 - I singoli consiglieri decadono dall'incarico:

- per gravi motivi di salute, personali e familiari;
- per dimissioni, presentate per iscritto e motivate al Vescovo, il quale, sentita la Presidenza, decide se accettarle o respingerle;
- per trasferimento ad altra Vicaria foranea e/o Parrocchia, nel caso di presbiteri e laici eletti;
- per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di membri appartenenti alla Vita consacrata;
- per assenza alle sessioni secondo l'art. 11 dello Statuto CPD;
- per altre cause previste dal diritto;
- per incompatibilità secondo l'art. 4 dello Statuto.

Art. 10 - I membri del CPD hanno la responsabilità morale ed ecclesiale di intervenire in tutte le convocazioni del Consiglio. Essi non possono farsi rappresentare.

Art. 11 - Il consigliere che, senza giustificato motivo, sarà risultato assente alle sessioni del CPD per tre volte consecutive, verrà dichiarato decaduto. Il consigliere che comunque, indipendentemente dai motivi dell'assenza, non parteciperà alle sessioni del CPD per cinque



volte consecutive, verrà considerato dimissionario, salvo che abbia presentato esplicita richiesta di sospensione dalla partecipazione per motivi di salute.

Art. 12 - Il Presidente del CPD è il Vescovo, a lui spetta:

- convocare l'Assemblea in sessione ordinaria o straordinaria;
- proporre l'ordine del giorno, dopo aver sentito il Consiglio di Presidenza;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza;
- approvare le conclusioni del CPD e del Consiglio di Presidenza.

Assemblea

Art. 13 - L'Assemblea è costituita da tutti i membri del CPD e deve essere convocata in sessione ordinaria, almeno due volte l'anno, necessariamente, per la progettazione e la verifica del cammino pastorale. Può essere convocata in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. In questo caso, i consiglieri dovranno presentare alla Segreteria gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 14 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ◇ discernere le priorità alla base di un cammino pastorale;
- ◇ esaminare e discutere proposte di progettazione pastorale diocesana, tenendo conto degli orientamenti presentati dal Vescovo e dal Vicario per la pastorale;
- ◇ dare il suo motivato parere su problemi generali di indirizzo, di metodo, di scelta di strumenti operativi in rapporto alla pastorale generale della Diocesi.

Art. 15 - L'Assemblea risulterà validamente costituita con la maggioranza assoluta dei consiglieri. Per la validità delle delibere è richiesto il consenso di oltre la metà dei consiglieri presenti in un'Assemblea validamente costituita.

Il Consiglio di Presidenza

Art. 16 - Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Moderatore, dal Vicario per la pastorale, dal Segretario e da tre membri eletti dal CPD, di cui almeno due laici.

Art. 17 - Il Moderatore del CPD è un laico scelto e nominato dal Vescovo su una terna di persone votata dall'Assemblea. A lui è affidato il normale funzionamento del Consiglio, la moderazione ed il coordinamento dell'Assemblea.

Art. 18 - Il Segretario del CPD è scelto dal Moderatore, d'intesa con il Vicario per la pastorale, tra i membri del CPD. Resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di Presidenza; in caso di nuova nomina del Moderatore anche il Segretario può essere nominato di nuovo.

Art. 19 - Il Consiglio di Presidenza ha funzioni esecutive, ad esso spetta:

- predisporre il piano di lavoro per ogni sessione dell'Assemblea, favorendone il maggiore coinvolgimento possibile;
- istituire le Commissioni, definirne la struttura e gli ambiti di lavoro;
- seguirne e coordinarne l'attività;
- formulare l'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie.



Art. 20 - Il Consiglio di Presidenza si riunisce, almeno, quattro volte l'anno. Il Vescovo o il Moderatore o il Consiglio di Presidenza stesso, a maggioranza, possono indire convocazioni straordinarie.

Art. 21 - In caso di assenza o impedimento del Vescovo, il Consiglio di Presidenza è presieduto da un suo delegato.

La Segreteria

Art. 22 - La Segreteria è composta dal Segretario e da eventuali collaboratori da lui scelti, anche al di fuori dei membri del CPD. È compito del Segretario:

- tenere l'elenco dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni in corso di mandato;
- curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione;
- ricevere dai consiglieri le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste di convocazione straordinaria, le interpellanze del Vescovo;
- redigere i verbali delle sessioni, tenere il protocollo e aggiornare l'archivio;
- curare la preparazione logistica delle riunioni del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee del CPD;
- svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio in stretta collaborazione con il Consiglio di Presidenza.

Le Commissioni

Art. 23 - Le Commissioni vengono istituite, di volta in volta, dal Consiglio di Presidenza su ambiti della pastorale ritenuti di particolare attenzione di studio, riflessione, analisi e progettazione, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni del CPD. I membri delle Commissioni vengono scelti e chiamati dal Consiglio di Presidenza, tra i membri del CPD, tenendo conto, possibilmente, delle preferenze, eventualmente, espresse dai membri stessi. Le Commissioni saranno presiedute da un Coordinatore laico indicato dal Moderatore del CPD, sentito il Vescovo, coadiuvato da un Segretario scelto dal Coordinatore tra i membri della Commissione.

Art. 24 - Alle riunioni delle Commissioni possono di diritto partecipare il Vescovo e il Moderatore del CPD.

Art. 25 - Le Commissioni svolgeranno il proprio lavoro secondo i metodi ed i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio.

Art. 26 - Ogni Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e degli Uffici di curia o di altri organismi diocesani competenti.

Art. 27 - Ciascuna Commissione è sciolta alla conclusione del lavoro che le è stato affidato secondo i termini indicati dal Consiglio di Presidenza.



Norme finali

Art. 28 - Il CPD può essere invitato dal Vescovo a giornate di spiritualità o di preghiera. Ciascuna seduta dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza inizia con un momento di preghiera.

Art. 29 - Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPD ricerca gli opportuni collegamenti con gli altri organismi diocesani. In particolare, con il Consiglio presbiterale e con il Consiglio per gli affari economici. Gli Uffici pastorali diocesani provvederanno a tradurre in proposte operative, quanto elaborato dal CPD.

Art. 30 - Il CPD ed il Consiglio presbiterale dovranno favorire, in ogni modo, un'opportuna relazione e proficua collaborazione per una progettazione pastorale diocesana. Soprattutto:

- all'inizio di un cammino pastorale diocesano, i due organismi diocesani si riuniscono sotto la direzione del Vescovo per concordare, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia dei due Consigli, una trattazione coordinata degli argomenti ed ambiti;
- il Vescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Art. 31 - La partecipazione alle attività del CPD è un servizio reso a titolo gratuito, da laici, presbiteri e membri della Vita consacrata, alla Comunità ecclesiale.


Art. 32 - Le spese per il funzionamento del CPD e delle eventuali Commissioni si ritengono a carico della Diocesi.

Art. 33 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme generali di diritto canonico. Per l'applicazione dettagliata di alcune norme si fa riferimento al Regolamento.

Art. 34 - Le norme del presente Statuto possono essere modificate in corso di mandato, come da Regolamento, su iniziativa del Vescovo o su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri. In ogni caso, le modifiche apportate dovranno approvate dal Vescovo.

Art. 35 - Il Regolamento del CPD deve essere redatto da un'apposita Commissione dopo l'approvazione del presente Statuto e deve essere rivisto dall'Assemblea. Il Regolamento deve essere rivisto ogni volta che viene confermata una modifica dello Statuto.

Dalla Sede Arcivescovile di Fermo, 28 gennaio 2022


Don Paolo Scoponi
CANCELLIERE




✠ Rocco Pennacchio
ARCIVESCOVO METROPOLITA

